



D.R. n. 87 del 15.3.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale, ed, in particolare, l'art. 16, lett. *m*);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

Vista la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che dispone che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020 che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, dispone, all'art. 2, lett. e), che rimangono sospese, fino a tutto il 3 aprile 2020, le procedure concorsuali che non possano svolgersi su basi curriculari ovvero in modalità a distanza, nel rispetto del principio di pubblicità;

Ritenuto opportuno assicurare le condizioni per garantire la continuità e l'espletamento delle procedure concorsuali già bandite, ricorrendo alla modalità a distanza, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e dal decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;



D.R. n. 87 del 15.3.2020

decreta

1. È adottato il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche, ai sensi del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020”, nel testo di cui all'allegato 1 del presente decreto quale parte integrante.
2. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 15 marzo 2020

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro



D.R. n. 87 del 15.3.2020

Allegato 1

Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali da effettuarsi su basi curricolari o in modalità a distanza, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e del decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020.

Art. 2

Modalità di riunione

1. L'intera commissione di concorso si riunisce nella modalità di conversazione skype o in qualunque altra modalità a distanza, nelle ipotesi in cui la procedura concorsuale debba svolgersi solo su basi curricolari, ovvero in modalità skype quando preveda anche il colloquio e/o la prova orale.
2. Nelle sedute in cui è previsto il colloquio e/o la prova orale, i commissari e i candidati abilitano, oltre al microfono, il funzionamento delle rispettive telecamere digitali inquadrando il proprio volto.

Art. 3

Adempimenti preliminari

1. Il Presidente e il Segretario della commissione prendono atto che lo strumento di riunione adottato garantisce la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate, l'effettiva partecipazione dei componenti, la contemporaneità delle decisioni, la possibilità immediata di visionare gli atti, di intervenire nella discussione, di scambiare documenti, di esprimere il proprio voto ed, infine, di approvare i singoli verbali.
2. I commissari comunicano al Responsabile del procedimento gli indirizzi di posta elettronica attraverso cui avverrà lo scambio di atti e documenti, e il contatto da utilizzare per il collegamento telematico. La stessa comunicazione è fatta dai candidati nel caso in cui sia previsto il colloquio e/o la prova orale. Tale attività è adeguatamente verbalizzata.

Art. 4

Svolgimento delle prove

1. Nelle sedute che prevedono il colloquio e/o la prova orale, il candidato, prima dell'inizio della prova, esibisce alla commissione il documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire la sua identificazione, inviandone copia all'indirizzo di posta elettronica del Presidente della commissione, che dà atto a verbale dell'avvenuto riconoscimento.



D.R. n. 87 del 15.3.2020

2. Nelle sedute che prevedono il colloquio e/o la prova orale, il Presidente della commissione istruisce il candidato sulle modalità di svolgimento della prova, ricordandogli che è vietato avvalersi di qualsiasi ausilio informativo. Di tale attività si dà atto nel verbale.

3. Il colloquio e/o la prova orale si svolgono in collegamento audio-video tra commissari e candidati, in modo da assicurare chiara comprensione reciproca. Per tutta la loro durata devono sussistere le condizioni idonee a garantire la ricezione distinta di tutte le voci e la corretta ricezione di almeno il video che riguarda il candidato. In mancanza di tali condizioni, la prova è sospesa.

Art. 5

Pubblicità della prova orale

1. Il colloquio e/o la prova orale sono pubblici. La pubblicità è assicurata secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Contestualmente alla pubblicazione della data del colloquio e/o della prova orale, il Responsabile del procedimento pubblica un invito rivolto a tutti gli eventuali potenziali interessati a seguire lo svolgimento della prova.
3. Gli interessati ad assistere al colloquio e/o alla prova orale inviano, per posta elettronica, apposita richiesta al Responsabile del procedimento e al Presidente della commissione. Il Presidente della commissione include il contatto skype di tutti i candidati e il contatto skype degli interessati, con il quale intendono assistere alla prova. Gli interessati, pena l'espulsione dalla seduta a distanza, sono ammessi a partecipare con telecamera digitale e microfono disattivati.

Art. 6

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, adottato con il decreto rettorale n. 87 del 15 marzo 2020, entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
2. In quanto non incompatibili con le specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento, si applicano le norme generali e regolamentari in materia di procedure concorsuali.